

GV

REDATTO

STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO

REV. DATA

Cartiglio - Rev. 00

00 05/2021

PRIMA EMISSIONE

DESCRIZIONE REVISIONE

NF

VERIFICA

CODICE ELABORATO

1459-PD_A_2.0_REL_r00

NOME FILE

APPROVAZIONE



Codice
Data creazione
Data ultima modif.
Revisione
Pagina

1459-PD_A_2.0_REL_r00 21/06/2021 25/06/2021 0 1 di 20

INDICE

1.	PREMESSA	2
2.	PIANIFICAZIONE COMUNALE	4
2.1.	Strumentazione Urbanistica Comunale del Comune di Avetrana	4
2.2.	Strumentazione Urbanistica Comunale del Comune di Salice Salentino	6
2.3.	Strumentazione Urbanistica Comunale del Comune di Erchie	g
2.4.	Strumentazione Urbanistica Comunale del Comune di Nardò	10
2.5.	Strumentazione Urbanistica Comunale del Comune di Porto Cesareo	14
3.	CONCLUSIONI	20



Codice
Data creazione
Data ultima modif.
Revisione
Pagina

1459-PD_A_2.0_REL_r00 21/06/2021 25/06/2021 0 2 di 20

1. PREMESSA

Il progetto descritto nella presente relazione riguarda la realizzazione di un impianto eolico costituito da sette aerogeneratori della potenza di 6 MW ciascuno, per una potenza di 42 MW, comprensivo di un sistema di accumulo con batterie agli ioni di litio di potenza pari a 15,20 MW, per una potenza complessiva di 57,20 MW, da installare nei comuni di Avetrana (TA), Salice Salentino (LE), Nardò (LE) e Porto Cesareo (LE) in località "Il Canalone" e con opere di connessione ricadenti anche nel comune di Erchie (BR).

Proponente dell'iniziativa è la società Repower Renewable SpA.

Il sito di impianto è ubicato a sud-ovest del centro abitato di Salice Salentino (LE) dal quale l'aerogeneratore più vicino dista circa 12 km, a nord-ovest del centro abitato di Nardò (LE) dal quale l'aerogeneratore più vicino dista circa 25 km, ad est del centro abitato di Avetrana (TA) dal quale l'aerogeneratore più vicino dista circa 4,5 km ed infine a nord-ovest del centro abitato di Porto Cesareo (LE) dal quale l'aerogeneratore più vicino dista circa 10 km.

In particolare:

- gli aerogeneratori A01 e A02 ricadono nel comune di Salice Salentino, in località "Contrada Grassi"
- gli aerogeneratori A03 e A05 ricadono nel comune di Nardò in località "Monte Ruga"
- l'aerogeneratore A04 ricade nel comune di Avetrana in località "Villa Nova
- gli aerogeneratori A06 e A07 ricadono nel comune di Porto Cesareo in località "Masseria Corte Vetere".

Gli aerogeneratori sono collegati tra di loro per gruppi mediante un cavidotto in media tensione interrato (detto "cavidotto interno"):

- il gruppo costituito dagli aerogeneratori A1, A2 e A3 è collegato ad una cabina di raccolta prevista nei pressi dell'aerogeneratore denominato A01;
- il gruppo degli aerogeneratori A4, A5, A6 e A7 è collegato ad una cabina di raccolta prevista nei pressi dell'aerogeneratore denominato A04.

Dalle cabine di raccolta parte il cavidotto interrato (detto "cavidotto esterno") per il collegamento dell'impianto alla sottostazione di trasformazione 30/150 kV di progetto (in breve SE di utenza o stazione di utenza), prevista in agro di Erchie. Il cavidotto esterno segue per la quasi totalità strade esistenti.

La stazione di utenza a sua volta è collegata in antenna a 150 kV con la esistente Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di Terna Spa (in breve anche SE RTN o stazione RTN) in agro di Erchie. La connessione in antenna avviene mediante un cavo interrato AT tra lo stallo della stazione di utenza e lo stallo a 150 kV della stazione RTN.

All'interno della stazione utente è prevista l'installazione di un sistema di accumulo di energia denominato BESS - Battery Energy Storage System basato su tecnologia elettrochimica a ioni di litio,



Codice
Data creazione
Data ultima modif.
Revisione
Pagina

1459-PD_A_2.0_REL_r00 21/06/2021 25/06/2021 0 3 di 20

comprendente gli elementi di accumulo, il sistema di conversione DC/AC e il sistema di elevazione con trasformatore e quadro di interfaccia.

Il sistema di accumulo è dimensionato per 15,20 MW (25 MWh) con soluzione containerizzata, composto sostanzialmente da:

- 8 Container Batterie HC ISO con relativo sistema HVAC ed impianti tecnologici (sistema rilevazione e spegnimento incendi, sistema antintrusione, sistema di emergenza) Pannelli Rack per inserimento moduli batterie e relativi sistemi di sconnessione Sistema di gestione controllo batterie;
- 4 Container PCS HC ISO ognuno dotato di unità inverter Bidirezionale e relativi impianti tecnologici per la corretta gestione ed utilizzo; completo di quadri servizi ausiliari e relativi pannelli di controllo e trasformazione BT/MT.

Completano il quadro delle opere da realizzare una serie di adeguamenti temporanei alle strade esistenti necessari a consentire il passaggio dei mezzi eccezionali di trasporto delle strutture costituenti gli aerogeneratori. In fase di realizzazione dell'impianto sarà necessario predisporre un'area logistica di cantiere con le funzioni di stoccaggio materiali e strutture, ricovero mezzi, disposizione dei baraccamenti necessari alle maestranze (fornitore degli aerogeneratori, costruttore delle opere civili ed elettriche) e alle figure deputate al controllo della realizzazione (Committenza dei lavori, Direzione Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, Collaudatore).

La presente relazione è stata redatta ai sensi della DGR n. 1/2011 (parag. 4.2.8) al fine di analizzare il rapporto delle opere di progetto con la strumentazione urbanistica vigente.



Codice
Data creazione
Data ultima modif.
Revisione
Pagina

1459-PD_A_2.0_REL_r00 21/06/2021 25/06/2021 0 4 di 20

2. PIANIFICAZIONE COMUNALE

2.1. Strumentazione Urbanistica Comunale del Comune di Avetrana

Allo stato attuale, lo strumento urbanistico vigente del comune di Avetrana è il Piano Regolatore Generale (P.R.G.), adottato con D.C.C. n. 49/1988, modificata con D.C.C. n. 18/1991, è stato definitivamente approvato con D.G.R. n. 294 del 21/03/2000 il Comune di Avetrana è dotato di PRG e non ha scontato né l'adeguamento al PUTT e né l'adeguamento al PPTR; valgono in toto le previsioni del PPTR per gli aspetti paesaggistici.

L'amministrazione nel 2010 ha avviato le fasi di elaborazione del PUG, ma il percorso al momento non ha avuto sviluppi.

Tuttavia il Comune di Avetrana nell'ottica di una pianificazione territoriale condivisa nella redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), si è munito di strumenti innovativi (un web Gis) per supportare la fase progettuale e nello stesso tempo consentire di divulgare ai cittadini, ai professionisti e ad enti le scelte di pianificazione dell'Amministrazione Comunale.

Parte delle opere ricadono nella parte orientale del comune di Avetrana (TA) in località "Villa Nova" (Aerogeneratore A04 e relativi piazzali, viabilità e cavidotto interno, cabina di smistamento nonché parte del cavidotto esterno, circa 9367 m).

Secondo il PRG, l'intervento ricade in zona omogenea di tipo E: E2 Verde agricolo di tipo B regolamentata dall'art. 13 (ex art. 17) delle NTA del Piano (rif. tav. 2.12 della sezione 2).

Secondo l'art. 13 l'area agricola deve essere mantenuta inalterata rispetto allo stato attuale e le costruzioni sono regolate in termini di infici dai disposti del DM 1444/1968 (3 mc/mq).

Sotto il profilo urbanistico, dunque, non vi è incompatibilità con le previsioni di utilizzazione agricola del territorio, atteso che le opere relative all'aerogeneratore A04 e della cabina di smistamento comportano una minima occupazione del suolo e la posa in opera del cavidotto esterno interrato è già normalmente prevista a una profondità tale da non comportare alcuna modifica dello stato fisico o l'aspetto esteriore dei luoghi.

Il progetto è compatibile con le previsioni della strumentazione urbanistica comunale, che non fa esplicito riferimento ad impianti da FER, in quanto ai sensi dell'art. 12 comma 7 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti per la realizzazione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono ammessi in zona agricola.

Di seguito si riporta uno stralcio delle NTA del PRG di Avetrana in riferimento alla zona interessata.



Codice
Data creazione
Data ultima modif.
Revisione
Pagina

1459-PD_A_2.0_REL_r00 21/06/2021 25/06/2021 0 5 di 20

Art. 13 (ex art. 17) – Zona Omogenea di Tipo E: E2 Agricola di Tipo B (ex A5)

Essa deve essere mantenuta inalterata nel suo carattere attuale, essendo consentite le costruzioni a servizio delle aziende agricole fino alla cubatura massima prevista dal D.M. 02.aprile.1968.

Per le costruzioni a servizio delle aziende agricole s'intendono le case coloniche, le stalle i granai, i silos, le attrezzature rurali in genere, le serre.

Per le serre valgono le disposizioni di cui alla L.R. 11.09.1986 N° 19.

Le costruzioni dovranno rispettare distacchi dalle sedi stradali, conformi a quanto stabilito dal Codice della Strada.

Entro i limiti di questa zona potranno essere ammesse, le iniziative volte alla realizzazione di attrezzature di tipo agricolo industriale quali ad esempio: allevamenti, essiccatoi, impianti conservieri, ecc..

La realizzazione delle predette attrezzature è ammissibile solo per esigenze produttive prevalentemente aziendali (piani zonali e simili; piani di utilizzazione o di sviluppo aziendale, ecc.) e con la procedura di deroga per il conseguimento di indici fondiari maggiori di 0,03 mc/mq ed in ogni caso non superiore a 0,10 mc/mq (di cui 0,03 per casa colonica, max una unità abitativa per azienda).

La distanza tra attrezzature per allevamenti e le residenze, anche preesistenti, non potrà essere inferiore a ml. 100, salvo disposizioni che prevedono distanze maggiori. Per quanto concerne il rapporto di copertura, le distanze dai confini, e gli altri parametri da rispettarsi entro i limiti di queste zone si applicano i valori riportati sulla tabella allegata e facente parte integrante del presente testo di Norme.

In ossequio all'art. 51 della Legge 56/80 è consentito l'asservimento di altra superficie fondiaria, entro un raggio di Km 5,00, al manufatto edilizio da realizzare, entro i limiti di asservimento di Ha 2,00 e per un volume massimo di 600 mc.

Si intendono qui integralmente trascritte le disposizioni normative di cui all'art. 51 punto g. della Legge Regionale 56/80.

Le cave spente esistenti all'interno o nelle adiacenze del Centro Urbano, così come definito dal P.R.G. possono, su proposta del Comune o dei Privati proprietari, essere destinate a standard di cui alle lettere "C" e "D" dell'art. 3 del D.M. 02.aprile.1968.

La approvazione del progetto da parte del Consiglio comunale costituisce variante di OO.PP. (se proposto dal Comune) o di Opera di Interesse Pubblico (se proposta da privati) al P.R.G.. In quest''ultimo caso al progetto deve essere allegata la convenzione sottoscritta dal proponente, che regola le modalità di attuazione e l'uso della struttura da parte dei cittadini, nonchè i tempi di inizio e di ultimazione delle opere pena la decadenza della Concessione.

E' ammessa la realizzazione di strutture edilizie di altezza non superiore a 3,50 metri da destinare esclusivamente a servizi, per una copertura non superiore a 0,01 mg/mg.



Codice
Data creazione
Data ultima modif.
Revisione
Pagina

1459-PD_A_2.0_REL_r00 21/06/2021 25/06/2021 0 6 di 20

2.2. Strumentazione Urbanistica Comunale del Comune di Salice Salentino

Allo stato attuale, lo strumento urbanistico vigente del comune di Salice Salentino è il Piano Regolatore Generale (P.R.G.), adottato con D.C.C. n. 1/89 e n. 105/90, è stato definitivamente approvato con D.G.R. n. 1632 del 23/11/1999. Con D.G.R. n. 1073 del 26/04/2010, la Regione Puglia ha approvato la variante al P.R.G. in relazione alle FER in area agricola e segnatamente per gli impianti eolici di potenza sino a 1 MW.

Con DCC n. 40 del 2018 il Comune di Salice Salentino ha approvato la revisione delle NTA del PRG adeguata al regolamento edilizio comunale redatto in conformità con lo schema di regolamento edilizio tipo di cui all'accordo conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/cu, ai sensi della I.r. puglia 18 maggio 2017, n. 11, della I.r. puglia 27 novembre 2017, n. 46.

Il Comune di Salice Salentino è dotato di PRG non adeguato al PUTT e al PPTR e pertanto per gli aspetti di pianificazione paesaggistica vigono tutte le previsioni del PPTR.

Parte delle opere ricadono nella parte meridionale del comune di Salice Salentino (LE) in località "Contrada Grassi" (Aerogeneratori A01 e A02 e relativi piazzali, viabilità e cavidotto interno, cabina di smistamento nonché parte del cavidotto esterno, per circa 1710 m).

Secondo il PRG, l'intervento ricade in Zona agricola produttiva normale E1 (rif. tav. 2.11 della sezione 2) della Tavola 4a del Piano, e regolamentate dall'art. 42, comma 1, delle NTA (42.1).

Per le sottozone E1 sono consentiti una serie di interventi elencati alle lettere da a) ad e) dell'art. 42.1, in cui vengono indicati gli indici di fabbricabilità e le norme edilizie da rispettare.

«Le zone E1 sono destinate prevalentemente all'esercizio dell'attività agricola o di quelle con esse connesse (...Omissis...)», esse rappresentano sottozone delle Zone E "destinate all'agricoltura ed alle attività connesse", normate ai sensi dell'art. 42: «aree del territorio comunale destinate al mantenimento ed allo sviluppo delle attività produttive agricole e di quelle ad esse connesse o indotte. Non sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità e, in generale, con i caratteri ambientali del territorio agricolo. (...Omissis...)».

Sotto il profilo urbanistico non vi è incompatibilità con le previsioni di utilizzazione agricola del territorio ai sensi del P.R.G. comunale, atteso che l'installazione di un impianto eolico comporta una minima riduzione di suolo, definisce delle localizzazioni puntuali e consente l'esercizio delle normali attività agricole. La posa in opera del cavidotto esterno interrato è già normalmente prevista a una profondità tale da non comportare alcuna modifica dello stato fisico o l'aspetto esteriore dei luoghi.

Con D.G.R. n. 1073 del 26/04/2010, la Regione Puglia ha approvato la variante al P.R.G. proprio in merito ad impianti da fonte rinnovabile.

Tuttavia le prescrizioni normative proposte in variante al vigente PRG impongono il divieto della realizzazione di impianti FER fino a 1 MW nelle zone agricole in certi casi elencati ai p. ti da 1) a 5) della suddetta variante, mentre non stabiliscono alcuna prescrizione per gli impianti di grande taglia.



Codice
Data creazione
Data ultima modif.
Revisione
Pagina

1459-PD_A_2.0_REL_r00 21/06/2021 25/06/2021 0 7 di 20

In definitiva, il progetto è compatibile con la pianificazione comunale in quanto ai sensi dell'art. 12 comma 7 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono ammessi in zona agricola.

Di seguito si riporta uno stralcio delle NTA del PRG di Salice Salentino in riferimento alla zona interessata.

Art. 42 - ZONE E DESTINATE ALL'AGRICOLTURA ED ALLE ATTIVITÀ CONNESSE.

42.1 - ZONE E1 - AGRICOLA PRODUTTIVA NORMALE.

Le Zone E1 sono destinate prevalentemente all'esercizio dell'attività agricola o di quelle con essa connesse.

È inoltre consentita l'attività agrituristica con le modalità e nei limiti contenuti nell'art. 33.2.

Nelle zone E1 sono consentite:

- a) abitazioni per gli addetti alla conduzione delle aziende agricole (imprenditore e dipendenti), nei soli casi e con le limitazioni previste dall'art. 9 della L.R. n. 6/1979 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 51 lettera g) della L.R. n. 56/1980;
- attrezzature e infrastrutture produttive al diretto servizio delle aziende agricole, quali stalle, silos, serre, magazzini, depositi di attrezzi, ricoveri per macchine agricole;
- c) locali per la lavorazione, la conservazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici annessi alle aziende che lavorano prevalentemente prodotti propri (caseifici sociali o aziendali, cantine sociali od aziendali, oleifici, ecc.);
- d) allevamenti industriali di pennuti, animali da pelliccia, bovini, equini, suini;
- e) installazione di elettrodotti, metanodotti, acquedotti e relative stazioni di trasformazione o pompaggio.

Nelle zone E1 gli interventi consentiti, di cui ai commi precedenti, sono autorizzati attraverso concessione edilizia diretta agli imprenditori agricoli singoli o associati, ai sensi della L. n. 10/1977 e dell'art. 9 della L.R. n. 6/1979.

Gli interventi di cui ai punti c) e d) sono subordinati alla stipula di apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli eventuali piani comunali nel settore produttivo.

Nella zona E1 si applicano i seguenti indici:

S.M.I. = la superficie fondiaria minima di intervento, fino alla redazione di Piani Zonali ovvero di indicazioni specifiche al livello provinciale, non può essere inferiore a 2 Ha per strutture produttive di cui ai precedenti punti b), c), d). Per ogni singola unità abitativa, di cui alla lettera a), non può essere inferiore a:



Codice
Data creazione
Data ultima modif.
Revisione
Pagina

1459-PD_A_2.0_REL_r00 21/06/2021 25/06/2021 0 8 di 20

- 0,8 Ha per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 Ha quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
- 2 Ha per vigneti, agrumeti e frutteti in coltura specializzata;
- 3 Ha per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
- 6 Ha per colture seminative, seminativo arvorato, prato, prato irriguo.

IF = 0,10 mc/mq per le strutture di cui alle lettere b), c), d). Detto volume può essere comprensivo di edifici rurali ad uso abitativo, di cui alla lettera a), nei limiti appresso indicati: IF = 0,03 mc/mq.

Rapporto max di copertura per tutte le edificazioni e le strutture anche accessorie consentite pari al 5% (0,05 mq/mq).

(relazione/parere C.U.R. punto 3.2, p. 14 – D.G.R. n. 3877/1998, punto 6, p.5, e D.G.R. n. 1632/1999)

- H max = 8,50 m, con esclusione dei volumi tecnici.
- N piani abitativi = 2;
- Distanza minima dalle strade comunali =

20,00 m per le abitazioni;

30,00 m per i caseifici;

50,00 m per allevamenti industriali;

per allevamenti industriali e relative concimaie ml. 25,00 dai confini; 200,00 m dalle abitazioni; per le concimaie al servizio delle stalle di capienza non superiore a 25 capi 25,00 m dalle abitazioni;

complessi per la trasformazione prodotti agricoli = 20,00 m dalle strade; 10,00 m dai confini;

serre = 10,00 m dalle strade e dai confini.

La realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture (serre, ecc.) non è subordinata a concessione, ma alla sola autorizzazione comunale.

Le ville, le case di campagna, gli edifici rurali ed i complessi edilizi con i caratteri tipologici dei tradizionali insediamenti rurali delle "masserie" dovranno essere catalogate nell'inventario dei beni culturali ed ambientali, di cui al precedente art. 34.8. Per tali edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.

Possono essere consentiti anche interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

 rispetto della collocazione planimetrica originaria dell'edificio, salvo che sia in contrasto con le presenti norme relative alle distanze dalle strade e dai confini, e mantenimento del volume e della superficie utile preesistente.



Codice
Data creazione
Data ultima modif.
Revisione
Pagina

1459-PD_A_2.0_REL_r00 21/06/2021 25/06/2021 0 9 di 20

2.3. Strumentazione Urbanistica Comunale del Comune di Erchie

Allo stato attuale, lo strumento urbanistico vigente del comune di Erchie è il Piano Urbanistico Generale (P.U.G.), adottato con D.C.C. n. 3 del 10/01/2007, e definitivamente approvato Deliberazione di C.C. n. 9 del 23.03.2010 (BURP n. 72 del 22-04-2010).

Il comune di Erchie è dotato di PUG adeguato al PUTT ma non adeguato al PPTR e pertanto le previsioni del PUTT valgono esclusivamente come norme di piano urbanistico mentre per gli aspetti di pianificazione paesaggistica vigono tutte le previsioni del PPTR.

Parte delle opere ricadono nella parte meridionale del Comune di Erchie (BR) (Stazione Utente e impianto di accumulo nonché parte del cavidotto esterno, circa 1253 m, e cavo interrato AT di collegamento alla SE TERNA 380/150 kV "Erchie", lungo circa 160 m).

Secondo il PUG, l'intervento ricade in Zona E TA2 Aree Agricole (rif. tav. 2.13 della sezione 2).

Per la Zona E TA2, l'art. 31, nelle modifiche a aggiornamenti apportati dalla TAV 13 bis NTA, dispone esclusivamente i requisiti del lotto minimo di intervento (7500 mq) e l'indice di fabbricabilità fondiario (0,03 mq/mq).

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE											
Destinazione	ne Sottozona	Natura dell'intervento	Strumento di	105.367	Mc/mq U - mq/mq Superficie di utilizzazione		Numero dei piani	Distacco minimo			
di zona			attuazione	I.C.E. Mc/mq				Dai confini	Dai fabbricati		
E	TA2 - Zona agricola			0,03	Lotto minimo 7,500 mq						

La residenza è prevista solo a supporto dell'attività agricola e attraverso piani di miglioramento aziendale.

Tuttavia l'area di intervento ha perso di fatto la connotazione agricola, data la presenza della SE TERNA 380/150 kV, che è stata realizzata successivamente all'approvazione del PUG.

Secondo l'art. 29 "Opere infrastrutturali ed accessorie – Reti tecnologiche" delle NTA del Piano:

«Gli impianti tecnologici a rete sotterranei comprendono le tubazioni del gas, dell'acquedotto, delle fognature, le linee elettriche, telefoniche, telematiche e tutte le attrezzature connesse al funzionamento e alla manutenzione delle stesse. La messa in opera degli impianti tecnologici dovrà preferibilmente evitare la variazione e/o alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali. Qualora l'intervento preveda qualche modifica del percorso dovrà essere indicato il nuovo andamento garantendo che non comporti concentrazioni e ristagni di acque nelle aree di interventi e in quelle limitrofe. La profondità rispetto al piano di campagna, alla quale installare gli impianti tecnologici dovrà essere tale da non compromettere la crescita e lo sviluppo degli apparati radicali e non ostacolare le operazioni di aratura e/o di irrigazione delle zone agricole. I lavori di chiusura degli scavi dovranno garantire la risistemazione del terreno (piantumato e non) o della pavimentazione.».

Si specifica che il cavidotto esterno verrà posato per la maggior parte del tracciato lungo strade esistenti, e, solo per un breve tratto, lungo un confine particellare.



Codice
Data creazione
Data ultima modif.
Revisione
Pagina

1459-PD_A_2.0_REL_r00 21/06/2021 25/06/2021 0 10 di 20

La posa in opera del cavidotto è già normalmente prevista a una profondità tale da non comportare alcuna modifica dello stato dei luoghi.

Per quanto riguarda le parti del PUG che fanno riferimento al PUTT previgente, le cui previsioni nel caso di Erchie valgono come norme di PUG e non come norme di Piano Paesaggistico, secondo quanto riportato nella Tav. TP_Tavo_7° le aree ricadono in ATE di tipo C e non risulta interessata da ATD.

Il progetto è compatibile con le previsioni della strumentazione urbanistica comunale, che non fa esplicito riferimento ad impianti da FER, in quanto ai sensi dell'art. 12 comma 7 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti per la realizzazione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono ammessi in zona agricola.

L'art. 12 comma 1 del D.lgs 387/2003, così recita: "... le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti".

Il medesimo articolo 12 al comma 7. dispone che: «Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)13, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. (...Omissis...)».

Infine, il DM 10 settembre 2010, al punto 15.3. del Paragrafo 15 Parte III ribadisce il medesimo concetto e stabilisce che: «Ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce di per se variante allo strumento urbanistico. Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico. (...Omissis...)»

2.4. Strumentazione Urbanistica Comunale del Comune di Nardò

Il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Nardò è stato definitivamente approvato con Delibero di Giunta Regionale n. 345 del 10.04.2001; l'adeguamento alle prescrizioni regionali è stato approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 181 del 04.04.2002.

Il Comune di Nardò è dotato di PRG non adeguato al PUTT e al PPTR e pertanto per gli aspetti di pianificazione paesaggistica vigono tutte le previsioni del PPTR.

Parte delle opere ricadono nell'estrema parte occidentale del Comune di Nardò (LE) in località "Monte Ruga" (aerogeneratori 03 e 05 e relativi piazzali, viabilità e cavidotto interno).

Secondo il PRG, l'aerogeneratore A03 e relative opere ricadono in Zone E.1 Agricole Produttive Normali (disciplinate dall'art. 83 delle NTA) e l'aerogeneratore A05 e opere di servizio (piazzale di montaggio e stoccaggio e parete del braccio gru) ricadono in Zone E.2 Agricole con prevalenti colture arboree (disciplinate dall'art. 84 delle NTA).

In generale le Zone Agricole comprendono le aree del territorio comunale destinate al mantenimento ed allo sviluppo dell'attività e produzione agricola.



Codice
Data creazione
Data ultima modif.
Revisione
Pagina

1459-PD_A_2.0_REL_r00 21/06/2021 25/06/2021 0 11 di 20

Non sono consentiti interventi che risultino in contrasto con tale finalità o, in generale, con i caratteri ambientali del territorio agricolo o che alterino l'equilibrio ecologico.

Per quanto riguarda le Zone E.1, che comprendono le aree del territorio agricolo prevalentemente caratterizzate da colture a seminativo', l'art. 83 dispone esclusivamente i requisiti del lotto minimo di intervento (10.000 mq) e l'indice di fabbricabilità fondiario (0,03 mq/mq), nonché disciplina le modalità di utilizzazione degli immobili rurali ai fini agri turistici.

Per quanto riguarda le Zone E.2, le stesse comprendono le zone agricole prevalentemente interessate dalle colture tradizionali dell'olivo e del vigneto o da altre colture arboree, che costituiscono elementi caratterizzanti del paesaggio agricolo da salvaguardare.

L'art. 84 dispone che in tali zone è prescritto il mantenimento delle essenze arboree esistenti salvo la loro sostituzione nel caso sia richiesta da esigenze di conduzione agricola. Interventi di trasformazioni colturali sono ammessi solo se finalizzati al miglioramento delle condizioni produttive dell'azienda che risultino da piani zonali o, in loro assenza, da certificazione della loro idoneità tecnico-produttiva da parte del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

In considerazione delle interferenze delle opere con le colture arboree si ribadisce che l'aerogeneratore A05 interessa in parte un uliveto di giovane impianto e per la realizzazione si prevede l'eradicazione di un esiguo numero di piante e la loro ri-piantumazione in area limitrofa.

Non vi sono altre indicazioni riguardanti l'area di intervento, se non per ciò che concerne le aree percorse da incendio, di cui si parlerà in apposito paragrafo.

Il PRG di Nardò non fa cenno agli impianti di produzione di energia da Fonti Rinnovabili.

In definitiva, il progetto è compatibile con la pianificazione comunale in quanto ai sensi dell'art. 12 comma 7 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono ammessi in zona agricola.

Di seguito si riporta uno stralcio delle NTA del PRG di Nardò in riferimento alla zona interessata.



Codice
Data creazione
Data ultima modif.
Revisione
Pagina

1459-PD_A_2.0_REL_r00 21/06/2021 25/06/2021 0 12 di 20

Articolo 83 - Zone E.1 - Agricole Produttive Normali

Comprendono le aree del territorio agricolo prevalentemente caratterizzate da colture a seminativo. Gli interventi sono soggetti alle seguenti prescrizioni :

Per la residenza a servizio della azienda agricola e relativi annessi rustici :

Superficie minima SF d'intervento : SF = 10.000 mq.
 Indice di fabbricabilità fondiario : IF = 0,03 mc/mq.

• Altezza massima: H max = 7,50 m.

Gli edifici devono rispettare la distanza minima dai confini di m. 10,00 e la distanza minima dal ciglio stradale secondo le fasce di rispetto indicate nelle tavole di P.R.G. e nell'art.19 delle presenti norme, con un minimo di m. 15,00 dal ciglio delle strade interpoderali.

La superficie minima SF delle aree interessate dall'intervento non potrà essere inferiore ad un ettaro costituente un unico fondo.

Ferma restando la predetta superficie minima d'intervento, per le aziende con terreni non confinanti é ammesso l'accorpamento delle aree, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura del richiedente. L'accorpamento è possibile solo per gli interventi realizzati in funzione della conduzione della azienda agricola, ivi compresa la residenza dell'imprenditore agricolo a titolo principale, alle condizioni previste dal 3° e 4° comma dell'art.9 della L.R. n° 6 del 1979, così come modificato dalla L.R. n° 66 del 1979.

E' possibile, nei limiti dell'indice di fabbricabilità fondiaria IF = 0,03 mc/mq, la realizzazione di infrastrutture ricreative e sportive destinate all'agriturismo, sempre che le stesse risultino di contorno all'attività agricola principale e che per l'imprenditore agricolo, singolo od associato, ricorrano le disposizioni di cui alla L.R. n° 34 del 22.5.1985 (Interventi a favore dell'agriturismo).

Per le ville, le masserie e gli altri edifici rurali di interesse ambientale indicati con apposito retino nelle tavole di zonizzazione del P.R.G. e per quelli di carattere ambientale da accertarsi in sede di inventario dei beni culturali, ci applicano le modalità di intervento stabilite nel precedente art.43.

Per gli altri edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento igienico - edilizio e di ristrutturazione.

Qualora gli edifici esistenti superino il volume massimo consentito dagli indici prescritti ed anche se essi insistano su superfici fondiarie SF inferiori al lotto minimo, può essere consentito, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, l'ampliamento, una tantum, della superficie utile SU nella misura massima del 20% della superficie utile SU preesistente.



Codice
Data creazione
Data ultima modif.
Revisione
Pagina

1459-PD_A_2.0_REL_r00 21/06/2021 25/06/2021 0 13 di 20

Articolo 84 - Zone E.2 - Agricole Con Prevalenti Colture Arboree

Comprendono le zone agricole prevalentemente interessate dalle colture tradizionali dell'olivo e del vigneto o da altre colture arboree, che costituiscono elementi caratterizzanti del paesaggio agricolo da salvaguardare.

In tali zone è prescritto il mantenimento delle essenze arboree esistenti salvo la loro sostituzione nel caso sia richiesta da esigenze di conduzione agricola.

Interventi di trasformazioni colturali sono ammessi solo se finalizzati al miglioramento delle condizioni produttive dell'azienda che risultino da piani zonali o, in loro assenza, da certificazione della loro idoneità tecnico-produttiva da parte del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Per le ville, le masserie e gli altri edifici rurali di interesse ambientale indicati con apposito retino nelle tavole di zonizzazione di P.R.G. e per quelli di carattere ambientale da accertarsi in sede di inventario dei beni culturali, si applicano le modalità di intervento stabilite nel precedente art. 43.

Per gli edifici esistenti, ferma restante l'originaria destinazione, cono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di risanamento igienico ed edilizio e di ristrutturazione con aumento una tantum del 20 % della superficie utile SU preesistente per la installazione di servizi igienici e tecnologici e per il miglioramento delle condiziona abitativo.

In relazione alla struttura aziendale presa nel suo insieme sono consentiti :

- 1. Per la residenza a servizio della azienda agricola e relativi annessi rustici , si applicano i seguenti indici :
 - Indice di fabbricabilità fondiaria IF = 0,02 mc/mq.
 - Superficie minima dell'area interessata dall'intervento : SF = 1 ettaro
 - Superficie utile massima del ricovero SU = 40 mq,
- 2. Per aziende agricole aventi una superficie non inferiore a 2 ettari sono consentiti :
 - Per la residenza a servizio della residenza agricola :
 - Volume massimo in un unico edificio V = 500 mc, aumentabile, per ogni ettaro in più oltre i 5 ha, nel rapporto di : 30 mc/ha .
 - Altezza massima H max = 7,50 m.
 - o Per le attrezzature a servizio della produzione agricola :
 - Indice di fabbricabilità fondiaria IF = 0,03 mc/mq
 - Altezza massima ad eccezione dei volumi tecnici: H max = 7,50 m,
- 3. E' possibile, nei limiti dell'Indice di fabbricabilità fondiaria IF = 0,03 mc/mq., la realizzazione di infrastrutture ricreative e sportive destinate all'agriturismo, sempre che le stesse risultino di contorno alla attività agricola principale e che per l'imprenditore agricolo, singolo ed associato, ricorrano le disposizioni di cui alla L.R. nº 34 del 22.5.1985 (Interventi a favore dell'agriturismo).



Codice
Data creazione
Data ultima modif.
Revisione
Pagina

1459-PD_A_2.0_REL_r00 21/06/2021 25/06/2021 0 14 di 20

2.5. Strumentazione Urbanistica Comunale del Comune di Porto Cesareo

Il Comune di Porto Cesareo è dotato di Piano Urbanistico Generale (PUG) approvato con Delibera CC n. 24 del 23.06.2012.

Nel 2016, il PUG ha avuto degli aggiornamenti nel percorso di adeguamento al PPTR; la valutazione di conformità del PUG al PPTR è stata attestata con DGR n. 1702 del 08.11.2016 (in BURP n. 137 del 29-11-2016).

Con l'adeguamento al PPTR sono stati aggiornati gran parte degli elaborati della parte strutturale, sono stati recepite senza particolari modifiche tutte le previsioni del PPTR e ridisegnate le NTA, in cui sono stati eliminati i riferimenti normativi al pre vigente PUTT.

Parte delle opere ricadono nell'estrema parte settentrionale del Comune di Porto Cesareo (LE) in località "Masseria Corte Vetere" (aerogeneratori A06 e A07 e relativi piazzali, viabilità e cavidotto interno).

Per quanto riguarda l'armatura strategica e strutturale del PUG, le opere ricadono nel "Contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare" (§ Tavola Strutturale Contesti Territoriali C1a), disciplinato dall'art. 2.5.3.2, che di seguito si riporta in parte.

Art. 2.5.3.2 contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare

- 1. Sono le parti del territorio non urbanizzate destinate al mantenimento e allo sviluppo della attività produttive agricole, per la maggior parte destinate a seminativo o uliveto.
- 2. Le nuove costruzioni, sia produttive sia abitative, sono ammesse per soddisfare necessità della produzione agricola; in assenza di specifici strumenti (piano o simili), tali necessità devono risultare da piani di utilizzazione o di sviluppo aziendale che, sulla base dei risultati colturali, esplicitino sia la utilizzazione delle costruzioni esistenti, sia la necessità delle nuove.
- 3. Gli insediamenti e i manufatti storico-testimoniali anche di edilizia minore, tipici del paesaggio rurale, in quanto testimonianza dell'evoluzione temporale del sistema di produzione agricola e dei sistemi insediativi connessi, fanno parte integrante del patrimonio edilizio esistente e, come tali, debbono essere conservati e valorizzati.
- 4. Gli interventi per il recupero e l'integrazione degli insediamenti esistenti devono tenere conto delle esigenze di tutela e valorizzazione del paesaggio agricolo e di tutela dell'ambiente.
- 5. Vanno conservati i muri a secco esistenti.
- 6. Nel frazionamento, anche funzionale, del terreno agricolo, non sono consentite delimitazioni con strutture murarie o stabili ad eccezione dei muretti a secco o recinzioni tipo "orsogrill".
- 7. L'indice di fabbricabilità fondiaria è stabilito nella misura di 0,03 mc/mq; Il lotto minimo su cui localizzare l'intervento edilizio di nuova costruzione deve essere non inferiore a 10.000 mq; non è consentito il cambio di destinazione d'uso degli immobili esistenti; per gli immobili relativi ad attività agricole è consentito un incremento del 10% della superficie coperta esistente.
- 8. E' ammesso l'accorpamento di terreni non confinanti solo per le aziende agricole.
- 9. Sono altresì consentiti gli interventi finalizzati al recupero e riuso del patrimonio edilizio legittimamente esistente anche mediante ristrutturazione senza la modifica di destinazione d'uso degli edifici.
- 10. **Sono inoltre ammessi** impianti di prima lavorazione, attrezzature al servizio diretto della produzione agricola, l'allevamento del bestiame e/o avicolo con attrezzature per lo stallaggio e l'allevamento, concimaie, **le reti** di telecomunicazione, di trasporto, **di energia**, di acquedotti e fognature, stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti e lubrificanti; ecc.



Codice
Data creazione
Data ultima modif.
Revisione
Pagina

1459-PD_A_2.0_REL_r00 21/06/2021 25/06/2021 0 15 di 20

Per quanto riguarda l'armatura Programmatica del PUG le opere ricadono in Zone E1 _ Zone Agricole Normali (§ Tavola A9.1 a Zonizzazione), disciplinate dall'Art. 3.2.3.2.

Art. 3.2.3.2 Zona E1 – Zona Agricola Produttiva Normale

- 1. Comprende le aree del territorio agricolo caratterizzate prevalentemente da colture a seminativo e ad uliveto.
- 2. In aggiunta a quanto stabilito dalle norme relative al Contesto Rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare contenute nella Parte Strutturale delle presenti NTA, si applicano i seguenti indici e parametri:
- Hmax.: 3,50 m.;
- Dc: minimo 10,00 m.;
- Ds: secondo le fasce di rispetto indicate nelle tavole di PUG e secondo la legislazione vigente, con un minimo di m. 10,00.

Per quanto riguarda le Invarianti Strutturali le stesse sono definite all'art. 2.4.2.1 che di seguito si riporta.

Art. 2.4.2.1 Invarianti strutturali relative ad elementi costitutivi del sistema paesistico – ambientale

Le Invarianti Strutturali relative ad elementi costitutivi del sistema paesistico-ambientale riguardano parti di territorio dotate di caratteristiche intrinseche che richiedono specifiche limitazioni nelle trasformazioni possibili al fine di limitare il consumo delle risorse ambientali e regolamentarne l'uso per una corretta valorizzazione.

2. Appartengono alle invarianti strutturali relative ad elementi costitutivi del sistema paesistico-ambientale tutte le componenti individuate dal Piano come Beni Paesaggistici o Ulteriori Contesti Paesaggistici ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

Omissis

In aggiunta a quelle di cui al precedente comma 2, appartengono alle invarianti strutturali relative ad elementi costitutivi del sistema paesistico-ambientale le seguenti ulteriori componenti:

Cigli di scarpata con pendenza superiore al 30%;

Aree interessate da contaminazione salina della falda acquifera;

Aree interessate dalla presenza di Habitat di interesse Comunitario;

Aree interessate dalla presenza di Habitat di interesse Prioritario;

Aree percorse dal fuoco;

Beni diffusi nel paesaggio agrario - muretti a secco;

Beni diffusi nel paesaggio agrario - trulli.

In relazione alle invarianti strutturali, le opere ricadono in parte in Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti Paesaggistici individuati dal PPTR e segnatamente:

• Un tratto di cavidotto interno MT interrato, in uscita dalla Torre A07, e la corrispondente strada esistente da consolidare, lambiscono un'area boscata per circa 440 ml;



Codice
Data creazione
Data ultima modif.
Revisione
Pagina

1459-PD_A_2.0_REL_r00 21/06/2021 25/06/2021 0 16 di 20

- La strada esistente da adeguare e di collegamento della Torre A07, attraversa un'area boscata per circa 550 ml; lungo la medesima strada è previsto un allargamento temporaneo che attraversa l'area boscata per circa 100 m; in questo tratto le aree boscate risultano essere state percorse da incendi;
- Un tratto di strada esistente da consolidare, di collegamento alla torre A07, attraversa per 250
 m la fascia di rispetto della Riserva Naturale Regionale Orientata denominata Palude del
 Conte e Duna Costiera di Porto Cesareo;
- Un allargamento temporaneo lungo la SP 217 di raccordo verso la Torre A07, attraversa la fascia di rispetto di un'area boscata per circa 100 ml;
- Un tratto di cavidotto MT interrato, in uscita dalla Torre A07, e la corrispondente strada esistente da consolidare, attraversano la fascia di rispetto di un'area boscata per circa 915 m.:
- La strada esistente da adeguare e di collegamento della Torre A07, attraversa la fascia di rispetto di un'area boscata per circa 350 ml;

Per quanto riguarda i Beni Paesaggistici e gli Ulteriori Contesti Paesaggistici, le NTA del PUG richiamano interamente le NTA del PPTR.

I boschi sono disciplinati dall'art. 2.3.4.4 che di seguito si riporta.

Art. 2.3.4.4 Prescrizioni per i boschi (rif. Artt. 58 e 62 NTA PPTR)

Omissis

Comma a9) ... **sono invece ammissibili** tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

comma 3 art. b2) miglioramento strutturale della viabilità esistente con realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo e in terra costipata, includendo, ove possibile, adeguati cunicoli di attraversamento per la fauna.

Data la tipologia e le modalità realizzative, le opere sono ammissibili con le norme di tutela del PUG.

Le fasce di rispetto dei boschi sono disciplinate dall'art. 2.3.4.5:

Art. 2.3.4.5 Misure di salvaguardia e utilizzazione per l'area di rispetto dei boschi (rif. Artt. 59 e 63 NTA PPTR):

non sono ammissibili

- a3) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, e l'impermeabilizzazione di strade rurali;
- a6) sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;



Codice
Data creazione
Data ultima modif.
Revisione
Pagina

1459-PD_A_2.0_REL_r00 21/06/2021 25/06/2021 0 17 di 20

Data la tipologia e le modalità realizzative, le opere sono ammissibili con le norme di tutela del PUG. Le aree di rispetto dei Parchi e delle Riserve Regionali sono disciplinate dall'Art. 2.3.4.12 delle NTA del PUG (rif. Artt. 60 e 72 NTA PPTR)

Tuttavia, la tipologia di intervento interferente con l'area di rispetto, il semplice adeguamento e consolidamento di una strada esistente, non rientra tra gli interventi ritenuti non ammissibili.

In ogni caso l'intervento proposto, in adesione all'art. dall'Art. 2.3.4.12 e all'art. 72 comma 2 lettere a4) e a5) del PPTR a cui si richiama, non comporta rimozione o trasformazione della vegetazione naturale né eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

Per quanto riguarda le Ulteriori Invarianti Strutturali, come detto l'insieme delle opere ricade in aree interessate da contaminazione salina della falda acquifera, e parte delle opere in aree percorse dal fuoco e in aree contrassegnate dalla presenza di muretti a secco.

Per quanto riguarda le aree interessate da contaminazione salina della falda acquifera, le stesse sono disciplinate dall'Art. 2.4.2.3 che impone una serie di limitazioni e divieti di prelievo delle acque e del loro trattamento anche ai fini irrigui.

Non vi sono alcune norme che possano avere attinenza con le opere in progetto.

Per quanto riguarda le aree percorse dal fuoco, le stesse sono disciplinate dall'Art. 2.4.2.5 che di seguito si riporta.

Art. 2.4.2.5 Ulteriori invarianti strutturali: aree percorse dal fuoco

Le aree percorse dal fuoco sono riportate nelle tavole 11.a-e di Piano relative alle Ulteriori Invarianti Strutturali, sulla base delle rilevazioni e dei riporti cartografici effettuati dal Corpo Forestale dello Stato a seguito di incendi boschivi o di aree a macchia.

In tali aree si applicano le prescrizioni stabilite dal Piano il Bene Paesaggistico "Boschi" di cui all'art. 2.3.4.4.

- 2. Ad integrazione di quanto stabilito al comma precedente, ai sensi dell'art. 10 della Legge 353/2000 valgono le seguenti prescrizioni:
- Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni;
- E' vietata per dieci anni, sugli stessi soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
- Sono vietate per cinque anni, sugli stessi soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente;
- Sono vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco, il pascolo e la caccia.

Data la tipologia delle opere interferenti, relative alla posizione della Torre A07, che ricade su seminativi e non si rientra nell'ambito di applicazione della legge forestale, mentre per ciò che riguarda



Codice
Data creazione
Data ultima modif.
Revisione
Pagina

1459-PD_A_2.0_REL_r00 21/06/2021 25/06/2021 0 18 di 20

le aree boscate relative ad un adeguamento della viabilità esistente per consentire il transito dei mezzi di cantiere, le stesse non presuppongono edificazione o cambi di destinazione d'uso.

Per quanto riguarda la componente boschiva, si è già verificata la compatibilità delle opere con gli articoli del PUG e con il PPTR a cui si richiamano.

Per quanto riguarda le aree interessate da muretti a secco, beni diffusi del paesaggio agrario, muretti a secco le stesse sono disciplinate dall'Art.2.4.2.6 che di seguito si riporta.

Art. 2.4.2.6 ulteriori invarianti strutturali: beni diffusi nel paesaggio agrario

- Si considerano elementi "diffusi nel paesaggio agrario" con notevole significato paesaggistico e, quindi, come beni da salvaguardare:
- a) piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica;
- b) alberature stradali e poderali;
- c) pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali.
- I beni diffusi nel paesaggio agrario individuati dal Piano (muretti a secco e trulli) sono riportati nelle tavole 11.a-e relative alle Ulteriori Invarianti Strutturali.
- 3. Ai fini della tutela dei beni diffusi nel paesaggio agrario viene individuato un unico regime di tutela da applicarsi all'area del bene" costituita da quella direttamente impegnata dal bene più un'eventuale area annessa da individuarsi contestualmente alla sua localizzazione; quest'ultima è dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene ed il suo intorno in termini sia ambientali (vulnerabilità) sia di fruizione visiva.
- 4. Nell' "area del bene" si applicano i seguenti indirizzi di tutela:

conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale;

recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori;

b. le seguenti direttive di tutela, che prescrivono che va evitato:

l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; la allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell'assetto idrogeologico.

- La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema botanico/vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione.
- a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base:
- a. non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali o produttivi;
- b. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico ambientale esistente tra il bosco/macchia ed il suo intorno diretto;



contesto rurale in cui ricadono.

STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO

Codice
Data creazione
Data ultima modif.
Revisione
Pagina

1459-PD_A_2.0_REL_r00 21/06/2021 25/06/2021 0 19 di 20

Data la tipologia e le modalità realizzative, le opere sono ammissibili con le norme di tutela del PUG. Le opere non interessano direttamente beni diffusi e pertanto non produrranno alcun danneggiamento degli stessi, per quanto nelle zone prossime alle aree di installazione dell'aerogeneratore A07, nei cui dintorni sono cartografate tracce di muretti a secco, gli stessi risultano di dimensioni molto limitate e quasi completamente crollati (pertanto potrebbero essere oggetto di azioni compensative di recupero). Per quanto riguarda l'area del bene, la stessa non è precisata dal PUG; ad ogni modo le opere non pregiudicano in alcun modo le istanze di tutela dei beni diffusi e il mantenimento dei caratteri del

A valle della disamina dell'apparato cartografico e normativo del PUG, si rileva una sostanziale compatibilità con le norme specifiche e rispetto alle previsioni strategiche non si rilevano elementi che possano inficiarne l'attuazione.

Il PUG di Porto Cesareo non fa cenno agli impianti di produzione di energia da Fonti Rinnovabili, se non per gli edifici residenziali, ma fa un continuo rimando alle Linee Guida FER del PPTR.

In definitiva, a prescindere dalla compatibilità con le norme di piano, comunque sostanzialmente verificata, il progetto in generale e tipologicamente è compatibile con la pianificazione comunale in quanto ai sensi dell'art. 12 comma 7 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono ammessi in zona agricola.



Codice
Data creazione
Data ultima modif.
Revisione
Pagina

1459-PD_A_2.0_REL_r00 21/06/2021 25/06/2021 0 20 di 20

3. CONCLUSIONI

Dall'analisi effettuata si evince che il progetto è compatibile con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.